

Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle
Unità Organiche e Strutture del CNR

Oggetto: Informativa d'indirizzo in merito all'efficienza decisionale dell'Ente - art.11 dell'Allegato II.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice") come modificato dal D.Lgs. 209/2024 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".

Il disposto normativo, entrato in vigore dalla data stessa di pubblicazione, ha apportato numerose, oltre che rilevanti, modifiche al testo del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici.

Il macrotema della qualificazione delle stazioni appaltanti è uno dei numerosi ambiti d'intervento del suddetto "*Correttivo al Codice dei contratti pubblici*".

Come noto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e, conseguentemente, tutte le sue articolazioni/strutture, a seguito di richiesta di qualificazione, risulta iscritto a far data dal 03/07/2023 nell'elenco, tenuto dall'ANAC, delle Stazioni Appaltanti qualificate nell'ambito della progettazione e affidamento di Lavori con livello L1 (senza limiti di importo) e dei Servizi e Forniture con livello SF1 (senza limiti di importo).

Con riferimento al tema della qualificazione, il decreto "*Correttivo*" ha modificato, in particolare, l'Art. 11 dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici relativo alla "*Revisione della qualificazione*", il quale precisa che il punteggio di qualificazione della Stazione Appaltante è aggiornato ogni due anni ed entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la suddetta revisione.

Con l'introduzione della lettera b-ter al comma 2 del suddetto articolo, sono stati previsti punteggi premiali relativi all'**efficienza decisionale delle stazioni appaltanti**, rispetto alla fase di affidamento, da intendersi quale lasso di tempo intercorrente fra la ricezione delle offerte e la data di stipula/sottoscrizione del contratto, il quale **non deve essere superiore, in media, a centoquindici giorni**.

In conformità a quanto previsto dal comma 4-bis del citato art. 11, le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica

del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula/sottoscrizione del contratto.

Qualora tale tempo medio complessivo per l'Ente, determinato sulla base dei dati di ciascuna singola struttura, dovesse **risultare superiore a centosessanta giorni**, il CNR dovrà comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione, recante le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti e gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure.

Alla luce di quanto sopra, è necessario che ciascuna Struttura consideri l'esigenza di procedere **celermente alla stipula/sottoscrizione dei contratti derivanti dalle procedure di gara al fine di consentire il rispetto degli obiettivi previsti dalla norma** in materia di efficienza decisionale.

Con successiva nota, ai fini del monitoraggio del tempo medio, verranno fornite le indicazioni sulle modalità operative di comunicazione, da parte di ciascuna singola Struttura del CNR, dei tempi intercorrenti fra la data di presentazione delle offerte, come risultante dalla documentazione di gara e la data di stipula/sottoscrizione del contratto.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale